

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

8. Nella domanda di inserimento il candidato deve dichiarare alternativamente una delle seguenti condizioni:

- a) di non essere inserito a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d'istituto di prima o di seconda fascia per il profilo e/o profili richiesti in alcuna provincia;
- b) di essere già inserito a pieno titolo, nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato per altro profilo professionale della medesima provincia;
- c) di essere già inserito a pieno titolo, nell'elenco provinciale ad esaurimento o nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali per altro profilo professionale della medesima provincia;
- d) di essere già inserito a pieno titolo, nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato per il medesimo e/o altro profilo professionale di diversa provincia e di aver presentato domanda di deponnamento per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie;
- e) di essere già inserito a pieno titolo, nell'elenco provinciale ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali per il medesimo e/o altro profilo professionale di diversa provincia e di aver presentato domanda di deponnamento per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie;
- f) di essere già inserito a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 per il medesimo profilo professionale richiesto;
- g) di aver prestato almeno 30 giorni di servizio anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto e di non essere già inserito, per il medesimo e/o altro profilo professionale, nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d'istituto di prima o seconda fascia di alcuna provincia.

9. Nella domanda di conferma il candidato deve dichiarare:

- a) di essere inserito a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il triennio scolastico 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i richiesto/i;
- b) di mantenere per il triennio 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017, per tutti i profili cui ha titolo, la valutazione già maturata per l'inclusione nelle graduatorie del triennio 2011-2013, anche in caso di cambio provincia o istituzione scolastica che ha valutato la domanda;
- c) di essere consapevole che tale scelta è incompatibile con la presentazione dell'allegato D1 e che la richiesta di nuovi profili e/o valutazioni diverse da quella avuta a suo tempo comporta la necessità di compilare l'allegato D1.

10. Nella domanda il candidato deve indicare il possesso dei requisiti richiesti per l'inserimento nella graduatoria di circolo o di istituto di terza fascia.

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

11. Il candidato deve specificare nella domanda di inserimento (Allegato D1) i titoli di cui chiede la valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio (Allegato A), del riconoscimento delle preferenze (Allegato B) e della individuazione della corrispondenza tra titoli ed aree di laboratori, limitatamente agli assistenti tecnici (Allegato C).
12. Coloro che aspirano all'inclusione nella graduatoria di assistente tecnico ed in particolare al laboratorio "conduzione e manutenzione autoveicoli", devono indicare nel modello di domanda anche il possesso della patente D, nonché del relativo certificato professionale "CQC persone". Coloro che aspirano all'inclusione nella graduatoria di assistente tecnico ed in particolare quelle relative ai laboratori "conduzione e manutenzione impianti termici" e "termotecnica e macchine a fluido", devono indicare nel modello di domanda anche il possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore.
13. Fatto salvo quanto disposto al precedente comma 10, i requisiti di ammissione, nonché i titoli di cultura, di servizio, di preferenza e, per gli assistenti tecnici, di accesso alle aree di laboratorio, possono essere oggetto, alternativamente:
 - a) di dichiarazione sostitutiva rilasciata dal candidato sotto la propria responsabilità;
 - b) di autocertificazione in fotocopia con la dicitura "copia conforme all'originale in mio possesso" cui segue la data e la firma del candidato;
 - c) di certificazione con riferimento a dichiarazioni non autocertificabili già in possesso della istituzione scolastica cui è indirizzata la domanda, purché siano fornite tutte le indicazioni necessarie per la loro individuazione ed acquisizione alla procedura in esame.
14. L'allegato modulo D1 o D2, completa in ogni sua parte, sottoscritta e datata dal medesimo, è valida a tutti gli effetti come autodichiarazione effettuata sotto la propria responsabilità.

Art. 6

Scelta delle istituzioni scolastiche Presentazione istanze on line

1. La scelta delle istituzioni scolastiche viene effettuata esclusivamente con modalità *online*, in conformità con il codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. n. 82 del 2005, entro i termini di scadenza comunicati secondo le modalità di cui al precedente art. 4, comma 4.
2. A tal fine, si indicano di seguito le modalità per l'utilizzo della modalità *online*, per la cui attuazione sono previste due fasi, la prima propedeutica alla seconda:
 - **Fase 1:** registrazione del personale interessato. Tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica statale a scelta dell'aspirante, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, viene effettuata secondo le procedure indicate nell'apposita sezione: "*Presentazione Istanze on line-registrazione*", presente sull'*home page* del sito *internet* del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (www.istruzione.it), nella sezione "*Istruzione*";
 - **Fase 2:** Inserimento dell'istanza *online* da parte dell'utente. Detta operazione viene effettuata nella sezione: "*Presentazione istanze on line - inserimento modello D3*" presente sull'*home*

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

page del sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (www.istruzione.it), nella sezione "Istruzione".

Per quest'ultimo non dovrà essere inviato il modello cartaceo in formato pdf prodotto dall'applicazione in quanto l'istituzione scolastica prescelta lo riceverà automaticamente al momento dell'inoltro online.

Nell'apposita sezione "Istanze on line - Registrazione" predisposta sul sito www.istruzione.it sono disponibili strumenti informativi e di supporto per gli utenti che utilizzeranno gli strumenti informatici per la presentazione delle istanze in questione.

3. Ciascun aspirante può indicare complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche della medesima ed unica provincia per l'insieme dei profili professionali per cui ha titolo.
4. Nel limite delle trenta istituzioni scolastiche, l'aspirante può includere o meno l'istituzione scolastica destinataria del modello di domanda di inserimento (Allegato D1) o di conferma (Allegato D2).
5. Nel caso in cui l'aspirante inoltri o presenti, all'istituzione scolastica scelta per la valutazione della domanda, il solo modello D1 o D2, ma non inoltri il modello D3 tramite la procedura "Istanze on line", gli verrà automaticamente attribuita, come istituzione scolastica scelta per l'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, esclusivamente l'istituzione scolastica destinataria della domanda D1 o D2.
6. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 5, l'aspirante che desideri l'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto in non più di trenta istituzioni scolastiche deve necessariamente produrre il modello di domanda allegato D3 tramite la procedura "Istanze online".
7. Anche gli aspiranti già inclusi, ai sensi del d.m. n.104 del 2011, nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del precedente triennio di validità, devono necessariamente inviare una nuova istanza (Allegato D3) di scelta delle istituzioni scolastiche per essere inclusi nelle nuove graduatorie di cui al presente decreto. L'aspirante, pertanto, anche in caso di conferma (Allegato D2), deve compilare *ex novo*, in tutte le sue parti, il modulo per la scelta delle istituzioni scolastiche (Allegato D3), secondo le modalità di cui al precedente comma 1.

Art. 7

Dati contenuti nel modulo di domanda - Validità - Controlli

1. Nel modello di domanda e nelle relative avvertenze, che sono parte integrante del presente decreto, sono previste tutte le indicazioni relative ai requisiti e ai dati necessari ai fini della presente procedura. Vigono, al riguardo, le disposizioni normative di cui al d.P.R.n. 445 del 2000.
2. È ammessa esclusivamente la dichiarazione circa i requisiti e i titoli di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda.
3. Nella fase di costituzione delle graduatorie è fatto esclusivo riferimento ai dati riportati dal candidato nel modulo di domanda sia per verificare l'ammissibilità della domanda stessa, sia per determinare l'inclusione dell'aspirante nelle singole graduatorie richieste, sia per il calcolo del punteggio da assegnare in base ai valori indicati nella tabella di valutazione dei titoli

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

(Allegato A) e definire, così, la posizione occupata in graduatoria, sia per la considerazione delle eventuali preferenze dichiarate (Allegato B), e, infine, per il solo profilo di assistente tecnico, per verificare il possesso dei titoli di accesso ai laboratori (Allegato C).

4. Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del d.P.R. n.445 del 2000 sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti.
5. All'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della terza fascia della graduatoria di circolo o d'istituto della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso.
6. In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, della corrispondenza titoli/aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate al candidato nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello D3.
7. In dipendenza delle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di erroneo punteggio, ovvero in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà dichiarato, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio.
8. In caso di positiva convalida dei dati, il dirigente scolastico della stessa istituzione scolastica che gestisce il primo rapporto di lavoro comunica alle altre scuole con cui l'aspirante contrae rapporti di lavoro l'avvenuta verifica e convalida dei dati.

Art. 8

Inammissibilità della domanda Esclusione della procedura

1. Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate oltre il termine indicato nel precedente art. 4, comma 1, nonché le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o la procedura o il profilo professionale cui si riferiscono.
2. L'Amministrazione dispone l'esclusione dei candidati che:
 - a) abbiano presentato domanda in più istituzioni scolastiche, nella stessa provincia o in province diverse;
 - b) abbiano presentato domanda *on line* di scelta delle istituzioni scolastiche priva della necessaria domanda di inserimento o di conferma;
 - c) risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3;
 - d) abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false.

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

3. La produzione di domande in più istituzioni scolastiche della stessa provincia o in più province comporta, oltre alla esclusione dalla procedura in esame, anche l'esclusione da tutte le graduatorie di circolo o di istituto in cui si chiedi l'inserimento e la decadenza dalle graduatorie di circolo o di istituto in cui il candidato è inserito.
4. Le autodichiarazioni mendaci o l'autoproduzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni penali, come prescritto dagli artt.75 e 76 del d.P.R. n.445 del 2000.
5. Tutti i candidati sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati che non siano in possesso dei citati requisiti di ammissione.

Art. 9

Ricorsi

1. Avverso l'esclusione o inammissibilità della domanda, nonché avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al dirigente della istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento,
2. Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione degli errori materiali.
3. Decisi i reclami ed effettuate le correzioni degli errori materiali, l'autorità scolastica competente approva la graduatoria in via definitiva.
4. Dopo tale approvazione la graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
5. La pubblicazione delle graduatorie deve avvenire contestualmente nell'ambito della medesima provincia. A tal fine, il competente Ufficio territoriale, previa verifica del completamento delle operazioni, fissa un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.
6. Avverso l'atto contrattuale di assunzione, ovvero avverso la mancata proposta di contratto di lavoro, i relativi reclami vanno rivolti al dirigente scolastico nella cui istituzione si verifica la fattispecie contestata.
7. I candidati che abbiano presentato ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda o di esclusione, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi sotto condizione alla procedura e iscritti con riserva nella graduatoria.
8. L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo determinato.
9. Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo XII del CCNL 2006-2009.

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 10

Procedura informatica di presa visione della disponibilità degli aspiranti

1. Le scuole devono obbligatoriamente utilizzare la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie in quanto essa consente la prospettazione della situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti e, conseguentemente, di procedere all'interpello e convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:
 - a) se totalmente inoccupati;
 - b) se parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d'orario di cui all'art. 4 del Regolamento;
 - c) anche se occupati, se ricorra la situazione di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento.
2. Per l'affidabilità ed efficacia di tale procedura è condizione essenziale e tassativa che ciascuna scuola, nel giorno stesso della stipula del contratto con il supplente e della sua presa di servizio, comunichi immediatamente al sistema informativo i dati richiesti relativamente alla supplenza stessa, secondo le istruzioni che al riguardo sono fornite dalla guida operativa di supporto alla procedura in questione, al fine di assumere a sistema e di rendere fruibili per le altre scuole le situazioni aggiornate caratterizzanti la disponibilità o meno degli aspiranti a supplenza.
3. L'utilizzazione di tale procedura da parte delle scuole preliminarmente ad ogni attività di interpello degli aspiranti è tassativa, al fine di evitare lo svolgimento di attività superflue nei riguardi di aspiranti non in condizione di accettare la supplenza stessa per il periodo necessario.
4. La visualizzazione della porzione di graduatoria consultata ai fini dell'attribuzione della supplenza deve essere oggetto di apposita stampa, effettuata nel medesimo giorno, che deve rimanere agli atti della scuola, inserita nel fascicolo relativo alla supplenza attribuita.

Art. 11

Criteri e modalità di interpello e convocazione degli aspiranti

1. Le scuole, previo ricorso alla procedura di cui al precedente art. 10, interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante messaggio di posta elettronica con tutte le informazioni riguardanti la supplenza offerta. Tale messaggio con avviso di ricezione è effettuato con la posta elettronica certificata (PEC) o in assenza di questa con la posta elettronica tradizionale istituzionale o privata (PEL).
2. L'utilizzo della procedura è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza tenendo comunque conto che, per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio.
3. La comunicazione relativa alla proposta di assunzione deve contenere:
 - a) i dati essenziali relativi alla supplenza e cioè la data di inizio, la durata, l'orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;
 - b) il termine del giorno e l'ora in cui tassativamente deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro;
 - c) le indicazioni di tutti i tramiti idonei a poter contattare la scuola da parte degli aspiranti

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti, essa inoltre deve contenere:

- a) l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati;
 - b) la data in cui sarà assegnata la supplenza di modo che, trascorse 24 ore da tale termine, tutti gli aspiranti che avevano riscontrato positivamente l'offerta e non sono risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di accettazione.
4. L'utilizzazione della procedura di convocazione per posta elettronica comporta necessariamente che gli aspiranti debbano indicare, nella compilazione della domanda e nel modello D3 di scelta delle sedi, l'indirizzo di posta elettronica (PEL o PEC).
5. Nei casi in cui, per qualunque motivo, l'utilizzazione della funzione SIDI di convocazione possa risultare non praticabile, le scuole provvederanno alle convocazioni utilizzando i recapiti indicati dagli aspiranti nel modello di domanda. Di tali comunicazioni, sotto qualsiasi modalità effettuate, va predisposta apposita conservazione agli atti della scuola. L'uso del mezzo telefonico, sia fisso che mobile, deve assumere la forma del fonogramma, da registrare agli atti della scuola, con l'indicazione del giorno e dell'ora della comunicazione, del nominativo di chi la effettua e della persona che abbia dato risposta o l'annotazione della mancata risposta. Le proposte di assunzione per supplenze che si preannunciano pari o superiori a trenta giorni, in caso di impossibilità di utilizzazione della funzione SIDI, devono comunque essere effettuata tramite telegramma. Nei casi di supplenze pari o superiori a trenta giorni, la proposta di assunzione condizionata, trasmessa a più aspiranti, con un preavviso di almeno due giorni rispetto alla data di convocazione, può essere positivamente riscontrata, oltre che con la presenza dell'aspirante nel giorno e ora indicati, anche con l'accettazione telegrafica o via fax che pervenga entro i medesimi termini. In quest'ultimo caso, ove l'istituzione scolastica comunichi telefonicamente all'aspirante che risulta destinatario della supplenza, questi deve tassativamente assumere servizio entro 24 ore da quest'ultima comunicazione. Anche in caso di convocazioni alternative alla funzione SIDI, in caso di impossibilità dell'utilizzazione della stessa, le singole istituzioni scolastiche assicurano comunque che i contenuti delle comunicazioni corrispondano alle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 12

Norme finali e di rinvio

1. Ai fini del presente decreto, il servizio prestato nei precedenti profili professionali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), di cui al d.P.R. n. 588 del 1985, o nelle precedenti qualifiche del personale non docente, di cui al d.P.R. n. 420 del 1974, è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali. Il servizio prestato in qualità di aiutante cuoco è equiparato a quello di cuoco ai fini della valutazione relativa a quest'ultimo profilo professionale.
2. Le supplenze temporanee sono conferite con precedenza ai candidati inseriti nella prima fascia delle graduatorie di circolo o di istituto. Esaurita tale fascia, si passa allo scorrimento dei candidati inseriti nella corrispondente seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto e, una volta esaurita anche quest'ultima, si passa infine, ai candidati inclusi, in base alle disposizioni di cui al presente decreto, nella terza fascia, tenendo conto delle preferenze di cui all'allegata scheda (Allegato B).

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

3. Le supplenze di assistente tecnico sono conferite, secondo le modalità previste dal precedente comma, ai candidati che risultino forniti dei titoli specifici richiesti per l'accesso alle aree di laboratorio disponibili a tal fine (Allegato C).
4. Il trattamento economico del rapporto di lavoro così instaurato e le relative modalità sono quelle stabilite dal CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006-2009 e successive integrazioni e modificazioni.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato.
6. Adeguata pubblicità sarà data al presente decreto mediante la diffusione attraverso la rete *Internet* all'indirizzo *www.istruzione.it*, nonché attraverso la rete *Intranet*.

Roma,

IL MINISTRO

Stefania Giannini
